

ACCORDO INTERNO
TRA I RAPPRESENTANTI DEI
GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
CHE MODIFICA L'ACCORDO INTERNO
DEL 18 SETTEMBRE 2000
RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE
ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER
L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
DI PARTENARIATO ACP-CE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea,

VISTO l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, in seguito denominato "l'accordo ACP-CE",

VISTO il progetto della Commissione,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Con decisione del 27 aprile 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati ACP al fine di modificare l'accordo ACP-CE. Questi negoziati sono stati conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005. L'accordo che modifica l'accordo ACP-CE è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.
- (2) Occorrerebbe pertanto modificare l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE¹, in seguito denominato "l'accordo interno".
- (3) La procedura stabilita nell'accordo interno deve essere modificata per tener conto delle modifiche agli articoli 96 e 97, come indicato nell'accordo che modifica l'accordo ACP-CE. Essa dovrebbe inoltre essere modificata per tener conto del nuovo articolo 11 ter il cui paragrafo 1 rappresenta un elemento fondamentale dell'accordo che modifica l'accordo ACP-CE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

ARTICOLO 1

L'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE è modificato come segue:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Ove riguardi questioni di loro competenza, la posizione degli Stati membri per l'applicazione degli articoli 11 ter, 96 e 97 dell'accordo ACP-CE è adottata dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'allegato.

Se le misure in questione riguardano settori di competenza degli Stati membri, il Consiglio può deliberare anche su iniziativa di uno Stato membro.";

2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i venti testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio che ne trasmette copia certificata conforme a ciascun governo degli Stati firmatari.";

3) l'allegato è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO

1. La Comunità ed i suoi Stati membri esauriscono tutte le opzioni di dialogo politico con uno Stato ACP ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo ACP-CE, tranne nei casi particolarmente urgenti, prima di avviare le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo ACP-CE. Il dialogo di cui all'articolo 8 deve essere sistematico e formalizzato secondo le modalità di cui all'articolo 2 dell'allegato VII dell'accordo ACP-CE. Per quanto riguarda il dialogo a livello nazionale, regionale e subregionale, ove vi sia la partecipazione dell'Assemblea parlamentare paritetica, essa è rappresentata dai co-presidenti in carica o da un rappresentante designato.

2. Se, dopo aver esaurito tutte le opzioni di dialogo di cui all'articolo 8 dell'accordo ACP-CE, nonché su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio ritiene che uno Stato ACP sia venuto meno ad un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui agli articoli 9 o 11 ter dell'accordo ACP-CE, o in casi gravi di corruzione, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un'urgenza particolare, a norma degli articoli 11 ter, 96 o 97 dell'accordo ACP-CE.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Nell'ambito delle consultazioni la Comunità è rappresentata dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione e si adopera affinché il livello di rappresentanza sia uniforme. Le consultazioni riguardano prioritariamente i provvedimenti che deve prendere la parte interessata e si svolgono secondo le modalità di cui all'allegato VII dell'accordo ACP-CE.

3. Se allo scadere dei termini di cui agli articoli 11 ter, 96 o 97 dell'accordo ACP-CE e nonostante l'impegno dimostrato, le consultazioni non portano ad una soluzione, se vi è un'urgenza particolare o se la consultazione è rifiutata, il Consiglio, in forza dei suddetti articoli, può decidere, su proposta della Commissione e deliberando a maggioranza qualificata, di adottare misure appropriate, compresa la sospensione parziale. Il Consiglio delibera all'unanimità in caso di sospensione totale dell'applicazione dell'accordo ACP-CE allo Stato ACP in questione.

Queste misure rimangono in vigore fintantoché il Consiglio non si è avvalso della procedura di cui al primo comma per decidere la modifica o la revoca delle misure adottate in precedenza oppure, se del caso, per il periodo indicato nella decisione.

A tal fine, il Consiglio riesamina periodicamente, e almeno ogni sei mesi, le misure summenzionate.

Il presidente del Consiglio notifica allo Stato ACP in questione e al Consiglio dei ministri ACP-CE le misure adottate prima della loro entrata in vigore.

La decisione del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'eventuale adozione immediata delle misure viene notificata allo Stato ACP e al Consiglio dei ministri ACP-CE contemporaneamente all'invito a tenere consultazioni.

4. Il Parlamento europeo viene informato senza indugio, e in modo esauriente, di tutte le decisioni prese a norma dei punti 2 e 3."

ARTICOLO 2

Il presente accordo modificato è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente accordo entra in vigore, purché siano adempiute le disposizioni di cui al primo comma, contemporaneamente all'accordo che modifica l'accordo ACP-CE¹. Esso rimane in vigore per la stessa durata di quest'ultimo.

¹ La data di entrata in vigore del presente accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.